

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 3 aprile 2014****relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici***[notificata con il numero C(2014) 2120]*

(2014/188/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC,

considerando quanto segue:

- (1) La normazione svolge un ruolo importante nel sostenere la strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» ⁽²⁾. Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 sottolineano l'importanza della normazione volontaria sui mercati di prodotti o di servizi per garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione.
- (2) Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità tra i dispositivi, le applicazioni, gli archivi di dati, i servizi e le reti. La comunicazione della Commissione intitolata «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» ⁽³⁾ riconosce la specificità della normazione nel settore delle TIC, in cui le soluzioni, le applicazioni e i servizi TIC sono spesso sviluppati da forum e consorzi globali, diventati ormai organizzazioni leader nel campo dell'elaborazione delle norme TIC.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 mira a modernizzare e migliorare il quadro europeo di normazione. Esso stabilisce un sistema in base al quale la Commissione può decidere di individuare le specifiche tecniche più pertinenti e più diffuse nel settore delle TIC, formulate da organismi diversi dalle organizzazioni europee, internazionali o nazionali di normazione. La possibilità di avvalersi dell'intera gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà l'interoperabilità, contribuirà ad evitare vincoli per le pubbliche amministrazioni e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili.
- (4) Le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici devono soddisfare le prescrizioni stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC sono stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione.

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.⁽²⁾ COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.⁽³⁾ COM(2011) 311 definitivo dell'1.6.2011.

- (5) La decisione di individuare le specifiche delle TIC dovrebbe essere adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione della Commissione 2011/C 349/04 ⁽¹⁾, integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore.
- (6) Il 17 ottobre 2013 la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato una prima serie di sei specifiche tecniche delle TIC: il protocollo Internet versione 6 («IPv6»), il protocollo LDAP versione 3 (Lightweight Directory Access Protocol — «LDAPv3»), il protocollo per la sicurezza del DNS (Domain Name System Security Extensions — «DNSSEC»), la specifica «DomainKeys Identified Mail Signatures» («DKIM»), la specifica «ECMAScript-402 Internationalisation Specification» («ECMA-402») e il linguaggio di marcatura estensibile versione 1.0 (Extensible Markup Language — «W3C XML»). La piattaforma ha espresso un parere positivo in merito all'individuazione di tali specifiche. Queste sei specifiche tecniche sono state in seguito sottoposte ad un'ampia consultazione pubblica che ha confermato il parere della piattaforma.
- (7) La specifica «IPv6», elaborata dalla Internet Engineering Task Force (IETF), comprende una serie di specifiche tecniche che vanno applicate ad una vasta gamma di apparecchiature e servizi attraverso diverse serie di «richieste di commenti» (RFC). In funzione del contesto e della domanda, i committenti pubblici dovrebbero selezionare le RFC necessarie per ciascun prodotto o servizio senza compromettere l'interoperabilità. La «IPv6» amplia il numero di indirizzi IP disponibili, permettendo così al numero crescente di sistemi operativi, server web, motori di ricerca e siti multimediali di interagire senza difficoltà. La «IPv6» si basa su tecnologie di punta e supporta la continua crescita di Internet, rendendo possibili nuovi scenari di Internet come l'Internet degli oggetti.
- (8) Il protocollo «LDAPv3» è un protocollo Internet elaborato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) per accedere a servizi di directory distribuiti che operano in conformità a modelli di dati e di servizi X.500. Il protocollo «LDAPv3» è specificato in una serie di «richieste di commenti» (RFC) «Standard Track» dell'IETF, riprese in dettaglio nelle RFC che vanno dalla 4510 alla 4519, ed è in grado di garantire un'elevata disponibilità mediante una replica dei server LDAP. La maggior parte dei prodotti per servizi di directory rilevanti per il mercato supporta il protocollo «LDAPv3». Si tratta di una tecnologia stabile in grado di aumentare l'interoperabilità; essa costituisce una norma de facto per l'autenticazione, l'autorizzazione e le directory utente/indirizzo per i sistemi TIC, capace di offrire una migliore accessibilità e continuità in particolare per i servizi pubblici che devono essere forniti dalla pubblica amministrazione.
- (9) Il protocollo «DNSSEC» è stato elaborato dalla Internet Engineering Task Force (IETF) e costituisce un'estensione della sicurezza del sistema dei nomi di dominio (DNS) che fornisce l'autenticazione dell'origine dei dati e la protezione dell'integrità dei dati al sistema dei nomi di dominio (DNS) stesso. L'identificazione «DNSSEC» comprende l'insieme dei documenti che formano il nucleo delle estensioni di sicurezza DNS necessarie per supportare gli appalti pubblici del pacchetto «DNSSEC». Grazie al protocollo «DNSSEC» il DNS si presta meglio allo scambio dei parametri del servizio di sicurezza associati a nomi di dominio. Ciò migliora la fiducia nel DNS (un servizio Internet necessario e fondamentale) nel suo complesso e ne consente perciò l'utilizzo ai fini dell'archiviazione di certificati e dell'infrastruttura di distribuzione e di verifica delle applicazioni.
- (10) La specifica «DKIM» è una specifica tecnica delle TIC messa a punto dalla Internet Engineering Task Force (IETF), che consente ad una persona, ad un ruolo o all'organizzazione che possiede il dominio di firma di rivendicare una certa responsabilità per un messaggio associando il dominio al messaggio stesso. La DKIM separa la questione dell'identità del firmatario del messaggio dal presunto autore del messaggio. L'affermazione di responsabilità è convalidata mediante una firma crittografata e una richiesta diretta al dominio del firmatario di estrarre la chiave pubblica corretta. La «DKIM» viene attuata in diversi settori di mercato, ossia il settore finanziario e bancario, i fornitori di servizi di posta elettronica, le reti sociali o i fornitori di servizi commerciali in Internet. Se utilizzata dalle autorità pubbliche, la «DKIM» instaurerebbe un livello di fiducia di base nell'origine delle comunicazioni tale da migliorare l'interoperabilità tra le organizzazioni responsabili dell'invio e del ricevimento.
- (11) L'«ECMA-402», messo a punto dalla Ecma International, è un linguaggio di programmazione polivalente generale definito da numerose specifiche, che si adegua alle convenzioni linguistiche e culturali utilizzate da diversi linguaggi umani e nei diversi paesi. Il linguaggio di programmazione ECMAScript è utilizzato in modo diffuso sul web, anche in Europa. Il suo impiego ha una portata molto ampia e comprende applicazioni «web client», quali i web browser, oppure applicazioni basate su server, quali i servizi bancari elettronici, la posta elettronica o addirittura i videogiochi, ed è anche un importante linguaggio di programmazione utilizzato per il World Wide Web. Le caratteristiche di internazionalizzazione offerte dall'ECMA-402 rappresentano un miglioramento dell'ECMAScript particolarmente pertinente nel contesto multilingue europeo. Le specifiche e le norme ECMAScript contribuiscono efficacemente a migliorare l'interoperabilità e sono molto spesso incluse negli elenchi nazionali delle norme e delle specifiche di interoperabilità finalizzate agli appalti pubblici.

⁽¹⁾ Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).

- (12) Il «W3C XML», elaborato dal consorzio World Wide Web (W3C), è un pacchetto di specifiche per la strutturazione di dati correlati che promuove la condivisione ad elevata modularità di informazioni e di risorse computazionali. L'XML versione 1.0 è uno dei formati attualmente più utilizzati per la condivisione di informazioni strutturate; molte altre specifiche per il formato dei dati si basano su estensioni dell'XML. Il suo uso molto diffuso come formato per la comunicazione dei dati sia da persona a persona che da computer a computer lo rende un elemento imprescindibile nell'utilizzo di Internet. I committenti dovrebbero selezionare le specifiche che corrispondono alle prescrizioni relative ai prodotti oggetto degli appalti. L'ampia diffusione del formato XML negli archivi di dati e nelle reti mondiali ne farà senza dubbio un formato essenziale per l'interoperabilità globale delle TIC tra applicazioni, servizi e prodotti per i decenni a venire,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le specifiche tecniche nel settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Tabella 1

Internet Engineering Task Force (IETF) ⁽¹⁾

N.	Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC
1	Protocollo Internet versione 6 («IPv6»)
2	Lightweight Directory Access Protocol versione 3 («LDAPv3»)
3	Domain Name System Security Extensions («DNSSEC»)
4	DomainKeys Identified Mail Signatures («DKIM»)

⁽¹⁾ IETF c/o Internet Society, 1775 Wiehle Avenue, Suite 201, Reston, VA USA (<http://www.ietf.org/>).

Tabella 2

Ecma International ⁽¹⁾

N.	Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC
1	ECMAScript-402 Internationalisation Specification («ECMA-402»)

⁽¹⁾ Ecma International, Rue du Rhône 14, CH-1204 Ginevra, Tel. + 41 228496000, Fax + 41 228496001 (<http://www.ecma-international.org/>).

Tabella 3

Consorzio World Wide Web (W3C) ⁽¹⁾

N.	Titolo della specifica tecnica nel settore delle TIC
1	Linguaggio di marcatura estensibile versione 1.0 («W3C XML»)

⁽¹⁾ W3C, 2004 route de Lucioles, Sophia-Antipolis, Biot 06410, Tel. + 33 492385076, Fax + 33 492387822 (<http://www.w3.org/>).